

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, il quale dispone che, “per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo”;

VISTI, gli articoli 9, comma 5-quater, 9-bis e 9-ter del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”;

VISTO l’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, recante “Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale”;

VISTO il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e, in particolare, l'articolo 6 recante "Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico";

VISTO l'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali, ai sensi del citato articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, sono stati nominati i commissari straordinari delegati per il dissesto idrogeologico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e, in particolare, l'articolo 4, che individua le funzioni facenti capo alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012 recante "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile" che, in particolare, all'articolo 1, prevede che il Dipartimento della protezione civile è la struttura di cui all'articolo 21 del citato d.P.C.M. 1° ottobre 2012 e, all'articolo 3, tra l'altro, individua gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel medesimo Dipartimento e l'articolazione dei servizi di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", e, in particolare l'articolo 5, comma 7 che individua le funzioni facenti capo alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 119 del 12 luglio 2010;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 15 luglio 2010;

RITENUTO di istituire un'apposita struttura di missione che garantisca il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale,

periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata “Struttura”, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Articolo 2

(Compiti e funzioni)

1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, nonché per lo sviluppo di infrastrutture idriche, alla Struttura sono demandati, anche in raccordo, per quanto di spettanza, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nelle materie sopraindicate, agli Enti ed Organi preposti, ossia:

- a) alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

- c) al Dipartimento della protezione civile per gli interventi post-emergenza;
- d) ai Presidenti di Regione nominati Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico;
- e) alle Autorità di bacino nazionali e future Autorità di bacino distrettuali;
- f) agli enti cui le Regioni abbiano attribuito le funzioni di Autorità d'ambito territoriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- g) alle Regioni;
- h) alle Province;
- i) ai Comuni;
- l) ai Consorzi di bonifica;
- m) ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- n) agli Uffici del genio civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Struttura svolge, altresì, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse attualmente disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. Al fine di adottare ogni iniziativa propositiva e di impulso ritenuta utile e di informare il Presidente del Consiglio dei Ministri, in ordine anche all'eventuale attivazione della procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Struttura acquisisce dagli Enti ed Organi di cui al comma 1 il cronoprogramma delle attività e delle opere di competenza degli stessi nonché referti trimestrali sullo stato di attuazione delle opere e degli interventi.

Articolo 3 (Composizione)

1. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con comprovata qualificazione professionale.

2. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione è assegnato un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei

Ministri o scelto, ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti delle amministrazioni del comparto Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Alla struttura è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 10 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

4. Per le esigenze della Struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 100.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000,00 annui lordi.

5. Per l'espletamento di tutte le attività, la Struttura si avvale della collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato. Attraverso Accordi istituzionali, la Struttura può avvalersi di uffici dell'amministrazione regionale, delle province, dei comuni e dei consorzi pubblici. Attraverso la stipula di apposite convenzioni la Struttura può avvalersi, inoltre, di società a totale capitale pubblico, di società controllate dagli stessi Ministeri e delle Università.

Articolo 4

(Trattamento economico)

1. Al coordinatore della struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al dirigente di livello dirigenziale non generale, è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 5
(*Oneri*)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI